

Codice civile svizzero **(Determinazione dei contributi dei membri di associazioni)**

Modifica del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 22 aprile 2004¹;

visto il parere del Consiglio federale del 18 agosto 2004²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 71

II. Contributi Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.

Art. 75a

C^{bis} Responsabilità Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo

² Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

¹ FF **2004** 4277

² FF **2004** 4285

³ RS **210**

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Jean-Philippe Maitre
Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2004⁴

Termine di referendum: 7 aprile 2005

⁴ FF 2004 6429